

protrarsi dei tempi di definizione dei procedimenti è dovuto appunto allo squilibrio esistente tra la domanda, in continua ascesa, e l'insufficiente disponibilità offerta dal patrimonio abitativo pubblico.

Frequenti sono state anche le richieste di intervento originate dalla carenza di manutenzione degli immobili di edilizia residenziale pubblica: si conferma, pertanto, un fenomeno presente ormai da anni, che costituisce ancora il principale motivo di insoddisfazione degli utenti dell'edilizia popolare.

In questo ambito l'Ufficio ha diretto la propria azione principalmente verso le strutture decentrate (filiali) dell'ALER della provincia di Milano, la cui collaborazione ha consentito di risolvere alcune questioni attinenti alla manutenzione ordinaria di singoli alloggi e di interi stabili. Per problemi più complessi, relativi a interventi di carattere straordinario, e quindi non compresi nella competenza delle filiali, è stata sovente interessata la direzione generale dell'ALER.

A quest'ultima l'Ufficio si è rivolto anche per la trattazione di altre problematiche concernenti la gestione degli alloggi, ottenendo informazioni e chiarimenti utili alla soluzione dei casi prospettati.

Nel complesso si è potuta constatare, rispetto al passato, maggiore disponibilità dell'ALER a collaborare con l'Ufficio, che si è tradotta in un miglioramento sia dei contenuti che dei tempi di risposta.

Proficuo può dirsi anche il dialogo intercorso con la direzione generale opere pubbliche, politiche per la casa e protezione civile della Giunta regionale nella trattazione di svariate questioni quali quelle, cui si è accennato dianzi, inerenti al contributo per il pagamento del canone d'affitto.

Per quanto riguarda, infine, i rapporti con gli uffici comunali, interlocutori abituali nell'istruttoria delle pratiche attinenti all'assegnazione degli alloggi, si deve dare atto della disponibilità che anch'essi hanno dimostrato nel fornire risposta alle richieste dell'Ufficio.

2.5 Ambiente

Nel corso dell'anno 2002 la Regione Lombardia ha proseguito nel processo di attuazione della normativa sull'**inquinamento acustico**.

La D.G.R. 8 marzo 2002, n. 8313 ha stabilito le modalità e i criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico e la D.G.R. 12 luglio 2002, n. 9776 ha fissato i criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale.

Inoltre la direzione generale qualità dell'ambiente ha siglato con l'ARPA una convenzione biennale in materia di prevenzione dell'inquinamento acustico aeroportuale, con cui è stato definito un programma per approfondire il tema dell'inquinamento da rumore nelle aree aeroportuali lombarde.

Nell'ambito di questa iniziativa potranno essere studiate le specifiche problematiche delle zone di rispetto aeroportuali, le quali sono interessate dagli effetti dei movimenti a terra degli aeromobili e non da quelli delle rotte, problematiche che tuttora conservano aspetti irrisolti.

Per quanto riguarda la normativa statale segnalo che la L. 31 luglio 2002, n. 179, ha modificato l'art 3 della L. 26 ottobre 1995, n. 447 (legge quadro in materia di inquinamento acustico), modifica che ad una prima lettura non appare di particolare rilievo.

Inoltre, è stato varato il D. Lgs. 4 settembre 2002, n. 262, contenente norme in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.

Purtroppo devo evidenziare, come lo scorso anno, che non è stato ancora emanato il decreto attuativo della L. 447/95 relativo alle infrastrutture stradali.

Sul punto è intervenuta una interessante sentenza (TAR Lazio sez II del 26 giugno 2002 n. 5904 reperibile sul sito www.cittadinolex.kataweb.it) la quale ha affermato che, nel caso sia stato accertato dall'ARPA che l'inquinamento acustico provocato dal traffico di una autostrada lungo il territorio comunale oltrepassa i limiti consentiti

dalla legge, il comune può legittimamente ordinare, in caso di urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, alla società Autostrade di predisporre strumenti di contenimento del rumore provocato dal traffico autostradale nelle vicinanze delle zone abitate.

Secondo i giudici amministrativi è pertanto possibile, pur in difetto del suddetto decreto, procedere legittimamente alla emanazione dei provvedimenti amministrativi destinati ad imporre all'ente gestore di intraprendere almeno gli interventi più urgenti.

Infine la legislazione italiana in materia di rumore ambientale subirà radicali cambiamenti per effetto della direttiva comunitaria 2002/49/CE, la quale entro luglio 2004 apporterà sostanziali modifiche alla vigente disciplina dell'inquinamento acustico.

Per passare alla materia **dell'inquinamento da campi elettromagnetici** ricordo che la L.R. 6 marzo 2002, n. 4 ha modificato la L.R. 11 maggio 2001, n. 11 vietando l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione entro il limite inderogabile di 75 metri di distanza dal perimetro di proprietà di asili, edifici scolastici, nonché strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parchi gioco, case di cura, residenze per anziani, orfanotrofi e strutture similari.

Tale norma è stata impugnata dal Governo innanzi la Corte Costituzionale.

Successivamente è stata approvata la L. R. 10 giugno 2002, n. 12 che ha rinviato l'applicazione del suddetto limite alla data dell'1.1.2003.

Nel frattempo il quadro normativo che disciplina la realizzazione delle reti di telecomunicazioni è mutato radicalmente per effetto del decreto "Gasparri" (D. Lgs. 4 settembre 2002, n. 198 - Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese).

Le innovazioni - prima fra tutte la previsione di un regime che consente l'insediamento delle infrastrutture in qualsiasi parte del territorio - sono state accolte con sfavore da associazioni ambientaliste, comitati e rappresentanti di enti territoriali.

Inoltre, a carico del provvedimento, vengono denunciate presunte patologie che si sostanziano nella violazione dell'assetto di competenze legislative e regolamentari delineato dal titolo V della Costituzione, ovvero nello sconfinamento del legislatore statale dai limiti contrassegnati dalla legge di delega.

Si tratta, dunque, di rilievi che saranno esaminati dalla Corte Costituzionale (la questione di legittimità costituzionale è stata sollevata da cinque regioni, tra le quali la Lombardia, nonché dal TAR Puglia Lecce Sez. I., con l'ordinanza n. 38 del 10 gennaio 2003).

La posizione della giurisprudenza sul punto è ancora oscillante: da un lato un recente orientamento del Consiglio di Stato afferma la compatibilità degli impianti di telecomunicazione con qualsiasi destinazione urbanistica. In particolare, i giudici hanno ritenuto che, nel caso di realizzazione di una stazione radio base per la telefonia mobile, non vi è alcuna utilità da parte del comune di accertare se la collocazione degli impianti sia consentita in qualsiasi zona del territorio comunale o sia invece preclusa in alcune zone (sul punto C.d.S. Sez. VI, n. 673/2002 in cui è stato affermato che le specifiche destinazioni di zona non assumono alcun carattere ostativo, neanche quelle riguardanti il verde pubblico, rispetto ad impianti di interesse generale, quali quelli di telefonia mobile).

Non mancano pronunce di segno opposto nelle quali, viceversa, si afferma la possibilità per la disciplina urbanistica regionale di stabilire limitazioni più restrittive rispetto a quelle poste dalla normativa statale a tutela della popolazione dall'inquinamento elettromagnetico (in tal senso TAR Veneto 6118/2002 e C.d.S. Sez. V del 18 novembre 2002, n. 6391).

Sempre sul tema "elettrosmog" segnalo che un supercondominio situato nel comune di Segrate, ha ottenuto dal Tribunale civile di Milano un provvedimento di rimozione delle antenne di una stazione radio base, realizzata all'interno del suo

comprensorio, invocando la violazione delle disposizioni contenute nel proprio regolamento contrattuale e degli artt. 1120 e 1122, 2 comma, c.c..

La vicenda, che è stata trattata anche dall'Ufficio prima che fossero adite le vie legali, ha evidenziato che è possibile agire in "ambito ambientale" ricorrendo a strumenti di tutela propri del diritto di proprietà ed utilizzando norme del codice civile e del regolamento condominiale.

In campo scientifico non ci sono novità da segnalare. L'Organizzazione mondiale della sanità ha, tuttavia, intrapreso una ricerca epidemiologica in 14 paesi per scoprire se vi è correlazione tra l'uso del telefono cellulare e la maggiore incidenza sui casi di cancro, ma i risultati saranno disponibili tra circa due anni.

Segnalo, comunque, che all'interno del sito internet del Coordinamento nazionale per la tutela dai campi elettromagnetici www.conacem.it/studi/studi.htm è consultabile un'ampia raccolta di materiale scientifico.

Rimangono da citare ancora due provvedimenti regionali che riguardano questo argomento: la D.G.R. 29 novembre 2002, n. 11403 con cui sono stati definiti i criteri per la predisposizione del programma annuale di controllo e gli indirizzi per l'attività di controllo per l'anno 2003, e la circolare esplicativa dell'assessorato alla qualità dell'ambiente pubblicata sul B.U.R.L. serie ordinaria n. 1 del 2 gennaio 2003 (D.G.R. 30 dicembre 2002, n. 11850) in cui viene fatta una sintesi del quadro normativo vigente e formulati indirizzi interpretativi.

Passando ora a descrivere l'attività del settore ambiente nel corso dell'anno rilevo che sono pervenute più di 60 nuove istanze, con un incremento di circa il 20% rispetto all'anno precedente. Di queste, oltre la metà riguarda questioni riconducibili al fenomeno dell'inquinamento acustico, da anni in costante aumento. Sono numerose anche quelle che si riferiscono alla materia dei rifiuti, con prevalenza delle richieste concernenti gli impianti di trattamento rispetto a quelle concernenti i servizi di raccolta comunale.

Non sono pervenute nuove segnalazioni relative all'elettrosmog e all'inquinamento delle acque mentre abbastanza numerose sono state quelle che riguardano episodi di inquinamento atmosferico. E' pervenuta, infine, una segnalazione "inedita" relativa ad un problema "inquinamento luminoso".

Le istanze provenienti da comitati o gruppi di cittadini sono in sensibile aumento rispetto al passato. Spesso fanno seguito all'esercizio del diritto di accesso e di partecipazione al procedimento amministrativo, frequentemente precedono ricorsi giurisdizionali.

In merito ai rapporti intercorsi con gli enti interlocutori non si sono verificati significativi problemi nell'acquire informazioni e chiarimenti.

Da parte delle strutture dell'ARPA e della ASL ho rilevato disponibilità a riesaminare i casi segnalati dall'Ufficio e a prendere in considerazione i rilievi sollevati o eventuali circostanze sopravvenute. In alcune occasioni ho verificato l'utilità di fare da tramite tra i soggetti coinvolti in modo da superare difficoltà di comunicazione e conflitti che erano insorti.

Le modalità con cui vengono richiesti i controlli in materia di inquinamento acustico non hanno dato luogo a particolari inconvenienti (in prima battuta la segnalazione non deve essere più inviata direttamente ad ASL o al PMIP bensì al comune il quale, solo successivamente, interessa l'organo tecnico).

Sarebbe auspicabile, a parere di chi scrive, che i comuni, prima di richiedere le rilevazioni fonometriche, effettuassero delle istruttorie più approfondite sulle richieste che ricevono dai cittadini in modo da valutare la possibilità di intervenire con modalità alternative ed al fine di non sovraccaricare eccessivamente l'ARPA.

Mi riferisco, per esempio, alla contestazione di violazioni dei regolamenti comunali, alla formulazione di prescrizioni in materia di orario per gli esercizi pubblici ed attività rumorose, alla possibilità di richiedere studi di acustica ambientale nel corso dell'istruttoria del nulla osta all'esercizio che deve essere richiesto per una nuova attività. Sarebbe anche utile predisporre delle norme di attuazione del piano regolatore generale che affrontino il problema della

compatibilità di determinate attività con le zone residenziali in modo da intervenire alla radice dei problemi.

In occasione dei contatti intercorsi con i piccoli comuni ho potuto verificare che vi è un atteggiamento di maggiore collaborazione con l'Ufficio: si verificano meno frequentemente che in passato casi in cui è assente ogni riscontro. Viceversa accade, soprattutto per l'inquinamento acustico, che in mancanza di un ufficio competente in materia ambientale spesso non è facile trovare un referente al quale rivolgersi: qualche volta se ne occupa il geometra dell'ufficio tecnico o il responsabile della polizia municipale, altre volte è il segretario comunale o addirittura può essere il sindaco che si fa carico della segnalazione.

Quest'ultima eventualità non è necessariamente da connotare negativamente e non costituisce una ingerenza degli amministratori nelle funzioni gestionali.

Infatti, in più occasioni, ho potuto constatare che l'intervento del primo cittadino ha favorito accordi bonari tra le parti evitando il ricorso alle vie giudiziarie.

Ben diversa è la situazione della città di Milano ed altrettanto differenti sono le problematiche che si sono verificate.

Gli istanti lamentano frequentemente che il riscontro alle loro richieste non avviene in modo tempestivo, passano molto spesso più di tre mesi dalla presentazione dell'esposto all'accesso dei tecnici.

Per la conclusione dell'istruttoria del procedimento con l'emissione dell'ordinanza si verificano casi in cui si attende oltre un anno.

Esiste inoltre una generale difficoltà a fornire riscontri esaustivi e risposte definitive alle richieste formulate dagli istanti sia in senso positivo che in senso negativo.

A questo quadro, già abbastanza critico, si aggiunge la scarsa consapevolezza dei cittadini in merito a che cosa si devono attendere e giustamente pretendere dalla pubblica amministrazione.

E' tuttavia importante sottolineare che il carico di lavoro è oggettivamente pesante e che le nuove richieste di intervento sono sempre numerose. Nel corso dei mesi

estivi questo stato di fatto tende ovviamente a peggiorare anche a causa delle numerose manifestazioni che si svolgono all'aperto.

Anche le modalità operative adottate dagli uffici comunali, non contribuiscono ad accelerare la conclusione del procedimento.

Accade, infatti, che il cittadino inoltra l'esposto, il comune lo trasmette all'ARPA ed i tecnici effettuano le rilevazioni fonometriche. Qualora i risultati abbiano evidenziato un superamento dei limiti di legge non viene emanata immediatamente dal comune una ordinanza ma una semplice comunicazione di avvio del procedimento, ex art. 7 L. n. 241/1990, con l'invito al titolare dell'attività ad effettuare gli interventi necessari a riportare le emissioni nei limiti di legge.

Nel caso di silenzio della parte, trascorso un congruo lasso di tempo, il comune informa l'ARPA che sono necessari nuovi accertamenti tecnici al fine di emanare l'ordinanza.

Qualora siano state eseguite opere di insonorizzazione sono, comunque, richiesti nuovi rilievi per verificare l'ottemperanza al provvedimento ed archiviare la pratica (in questo caso l'ARPA opera a titolo oneroso e a carico del disturbante).

Se l'esito evidenzia nuovamente il mancato rispetto dei limiti di legge deve essere disposta la sospensione dell'attività.

Per giungere a tale provvedimento, non fosse altro per cautelare l'amministrazione nei confronti di onerose pretese risarcitorie avanzate dai privati, sono richieste ulteriori rilevazioni.

Questi sono i passaggi con cui si svolge normalmente una pratica, in cui ogni atto amministrativo è preceduto da uno specifico accertamento tecnico. Nel corso dell'anno si sono presentati casi in cui a questi passaggi si sono aggiunti disguidi ed ostacoli vari, che hanno fatto insorgere situazioni ben più complesse.

Emblematica è la vicenda di un autolavaggio situato in una zona residenziale di Milano.

Per oltre 10 anni le segnalazioni dei residenti si sono susseguite innumerevoli, in questo lasso di tempo sono stati fatti numerosi controlli e vari provvedimenti

amministrativi sono stati assunti. Tuttavia i disturbi non sono mai cessati e nell'estate del 2002 il comune ha infine disposto la sospensione dell'attività a fronte di una situazione di inquinamento ambientale, per l'ennesima volta accertata dai tecnici, e nell'attesa di interventi di risanamento acustico.

Contemporaneamente, a seguito di una semplice comunicazione alla amministrazione comunale (nella fattispecie una d.i.a. prevista dalla normativa edilizia), sorgeva sull'area ed iniziava ad operare un nuovo impianto-self-service di autolavaggio, ma a differenza di quello preesistente, aperto anche nelle ore notturne.

Successivamente l'ARPA ha accertato che la nuova attività non rispettava i limiti di emissione previsti dalla legge, mentre quella vecchia è risultata finalmente in regola.

Il comune ha immediatamente revocato il provvedimento di sospensione emanato per il primo impianto e ha comunicato l'avvio del procedimento a carico del secondo, come di prassi, con il risultato che attualmente entrambi gli impianti sono in esercizio.

L'Ufficio ha richiesto chiarimenti e formulato rilievi in merito ai fatti sopra descritti, evidenziando in particolare che la nuova attività è stata intrapresa in difetto del nulla osta all'esercizio, come richiesto dal regolamento locale d'igiene.

L'ufficio è in attesa di ricevere uno specifico riscontro a tale proposito dall'amministrazione.

Mi soffermo, in conclusione, su un'altra realtà ancora differente rispetto alle precedenti, nella quale gli enti esercitano le loro funzioni con modalità più coordinate.

Nel corso dell'istruttoria di alcune segnalazioni provenienti dalla provincia di Mantova (una, per esempio, riguardava una discoteca situata in piccolo paese della provincia, un'altra un laboratorio artigianale di pasticceria nel centro cittadino) ho verificato che gli operatori dei servizi della ASL, dell'ARPA, del comune, della Questura, ecc. riescono a coordinarsi effettuando congiuntamente le verifiche ed i

sopralluoghi del caso, cui tempestivamente seguono i provvedimenti amministrativi sanzionatori, ordinatori o inibitori che devono essere assunti.

In questo modo l'azione amministrativa si conclude più celermente ed i provvedimenti non rischiano di essere tra loro contraddittori.

Anche sotto il profilo dell'efficacia e dell'efficienza i cittadini percepiscono una maggiore professionalità dei funzionari che hanno operato e ricevono una immagine migliore dell'amministrazione nel suo complesso.

In ultima analisi, tutto ciò contribuisce a determinare buoni rapporti tra cittadini e P.A. oltre che a produrre positivi effetti, sia qualitativi che quantitativi, su tutta l'attività lavorativa, compresa quella dell'Ufficio.

2.6 Invalidità civile

Nelle precedenti relazioni annuali è stata ampiamente descritta la progressiva attuazione del processo di decentramento amministrativo delle funzioni di concessione delle provvidenze economiche a favore degli invalidi civili.

Nel corso del 2001 le aziende sanitarie locali lombarde ed il Comune di Milano avevano gestito la complessa e delicata fase del trasferimento delle competenze da parte delle prefetture.

Nell'anno 2002 i nuovi enti titolari delle funzioni concessorie si sono impegnati nella realizzazione di un duplice obiettivo: smaltire le pratiche arretrate ereditate dalla prefettura, vale a dire quelle relative al periodo compreso tra il 1995 e il 2000, e contemporaneamente cercare di evitare la dilatazione dei tempi di definizione delle pratiche correnti, cioè quelle successive al 2000.

A tale proposito si ricorda che il numero delle pratiche arretrate era ingente soprattutto con riferimento alle ASL della Provincia di Milano e al Comune di Milano.

La Giunta regionale, nel mese di settembre, è intervenuta anticipando dei fondi alle ASL della Provincia di Milano 1, 2 e 3 ed alla ASL della Vallecamonica, per permettere l'assunzione di personale a tempo determinato con la specifica finalità di garantire il recupero, in tempi contenuti, delle pratiche arretrate.

Il trasferimento delle risorse umane da parte dello Stato, quantificate nei decreti ministeriali, è stato attuato solo parzialmente (nel luglio 2001 tre dipendenti sono stati assegnati alla Regione ed uno al Comune di Milano) e non sarà completato in quanto è stata prevista la conversione in risorse finanziarie delle rimanenti sessantacinque unità.

Per quanto riguarda le altre risorse finanziarie promesse, ad oggi lo Stato ha erogato alla Regione Lombardia, con notevole ritardo, solo quelle relative alle spese generali di funzionamento per gli anni 2001 e 2002.

La direzione generale famiglia e solidarietà sociale della Giunta regionale ha verificato l'attività svolta dalle ASL nel 2002 mediante il monitoraggio dell'intero procedimento, dalla fase di accertamento a quella di concessione.

Alla fine dell'anno è risultato che sono state definite più del novanta per cento, delle pratiche provenienti dalla prefettura, riducendo così notevolmente il numero delle pratiche arretrate.

La direzione generale ha, inoltre, costituito un gruppo di lavoro formato da operatori del settore per ridefinire tutto il processo amministrativo, dalla presentazione della domanda di riconoscimento dello stato di invalidità alla erogazione dei benefici economici, con l'obiettivo di semplificare, snellire ed abbreviare l'intero iter procedurale.

Parallelamente, è stato sviluppato il pacchetto applicativo necessario alla gestione informatizzata delle pratiche. Il sistema è ora in fase di sperimentazione presso alcune sedi ASL e si prevede la successiva implementazione ed estensione a tutte le altre sedi verso la metà dall'anno in corso.

Dall'esame del quadro descritto si ritiene di poter affermare che il 2002 ha rappresentato un anno significativo per la materia dell'invalidità civile.

Finalmente sono state poste le basi per una gestione amministrativa più efficace ed efficiente dei procedimenti amministrativi di competenza dei nuovi enti concessori.

Già nel prossimo anno sarà possibile verificare concretamente se la scelta del legislatore di decentrare le funzioni in capo agli enti locali costituisce lo strumento idoneo a rendere un servizio migliore ai cittadini.

Le istanze relative al settore in argomento, inoltrate all'Ufficio nel corso del 2002, sono numericamente di poco inferiori a quelle pervenute l'anno precedente e sostanzialmente analoga è la natura delle questioni prospettate, che corrisponde alla tipologia dei diversi benefici economici previsti dalla normativa a seconda della natura e dal grado di invalidità civile riconosciuto (pensione di inabilità, assegno mensile, indennità di frequenza ed indennità di accompagnamento).

Di gran lunga più numerose sono le richieste di intervento riguardanti la fase del procedimento di concessione delle provvidenze, rispetto a quella di accertamento dello stato invalidante. In quest'ultimo ambito sono frequenti le consulenze preventive circa le procedure e gli effetti della proposizione della domanda di aggravamento dell'invalidità alla commissione sanitaria.

Sempre consistenti sono le istanze presentate dagli eredi della persona invalida aventi ad oggetto la liquidazione dei ratei maturati e non riscossi.

Per quanto riguarda i rapporti con gli enti interlocutori dell'Ufficio si rileva che sono proseguite le soddisfacenti relazioni intraprese l'anno precedente con le sedi concessorie delle ASL della Provincia di Milano 1, 2 e 3. Sarebbe, comunque, auspicabile, per il futuro, una maggiore tempestività nel fornire riscontro alle richieste formulate.

Questa collaborazione è sempre determinante per la positiva definizione delle istanze pervenute all'Ufficio, soprattutto nei casi in cui il difensore civico assume un ruolo di mediazione al fine di ricostruire un rapporto tra il cittadino e l'ente che si era deteriorato o compromesso a causa di contrasti o atteggiamenti di chiusura.

E' risultato utile, ad esempio, fare da tramite tra il signor L.C. e la ASL della Provincia di Milano 2 per addivenire ad una conclusione del procedimento di concessione dei ratei.

L'istruttoria della relativa pratica era stata interrotta dalla ASL perché si erano smarriti alcuni documenti che l'istante aveva inoltrato alla prefettura anni prima.

Era necessario, pertanto, che il signor L.C. li presentasse nuovamente, ma si rifiutava di farlo poiché esasperato dalla lunghezza del procedimento e dal fatto che, per qualche tempo, non era riuscito ad ottenere notizie sulla pratica dagli uffici della ASL.

L'Ufficio ha chiarito all'istante, non senza difficoltà, che la perdita della documentazione non era da addebitarsi alla ASL e che quest'ultima si era dichiarata disponibile ad una rapida definizione del procedimento di concessione, una volta acquisito il materiale necessario.

Un altro esempio positivo di collaborazione si è verificato con la ASL della Provincia di Milano 3.

La ASL ha accolto la richiesta, avanzata dall'Ufficio, di modificare la documentazione informativa, distribuita agli utenti dal distretto socio sanitario di Desio, che illustra i benefici a favore dei soggetti invalidi civili.

In particolare, il punto della modulistica ove venivano riportate le provvidenze economiche spettanti alla categoria dei ciechi parziali conteneva informazioni non corrette, in quanto indicava che i ciechi ventesimisti avevano diritto ad un assegno di inabilità, mentre tale assegno è stato abrogato.

Non veniva invece fornita l'informazione che i ciechi parziali avevano diritto ad una pensione reversibile e ad un'indennità speciale.

Il direttore del distretto di Desio della ASL ha recepito tempestivamente la segnalazione effettuata ed ha proceduto a riformulare la modulistica nel senso indicato.

Nel 2002 l'Ufficio è finalmente stato in grado di dare corso alle istanze pervenute negli anni precedenti, che avevano come interlocutore il Comune di Milano e la cui istruttoria era sospesa a causa della mancanza di collaborazione da parte dell'amministrazione comunale.

Infatti, dopo ripetute richieste, l'ente ha manifestato la propria disponibilità ad intraprendere un dialogo e, pertanto, nel mese di marzo si è svolto un incontro con il responsabile dell'ufficio invalidi del Comune di Milano, durante il quale è stata individuata una celere ed efficace modalità di scambio delle notizie relative alle pratiche di invalidità e sono state fornite informazioni sull'organizzazione della struttura da divulgare agli istanti per agevolare il contatto tra i cittadini e l'ente.

Nel corso dell'incontro, tra l'altro, è emersa una problematica relativa alle pratiche che fanno parte dell'archivio storico trasmesso dalla prefettura.

Tale archivio contiene i numerosissimi fascicoli dei procedimenti di concessione trattati interamente dalla prefettura negli anni passati e giunti a conclusione.

Purtroppo, i nuovi enti hanno rilevato che erano state archiviate per errore anche pratiche non definite, in relazione alle quali il soggetto titolare della prestazione economica deve farsi parte attiva e richiedere la prosecuzione dell'istruttoria. In caso contrario, gli enti che hanno ereditato l'archivio non procedono autonomamente alla verifica di ciascun fascicolo pervenuto.

Inoltre, sino al mese di settembre 2002, non era neppure possibile reperire una determinata pratica prelevandola dall'archivio, poiché non vi era alcuna catalogazione di quanto ivi contenuto.

Il Comune di Milano e le ASL hanno quindi dovuto procedere, anche effettuando un'apposita gara per affidare il compito ad una ditta, al riordino dell'archivio ed alla registrazione di ogni fascicolo su supporto informatico.

Tutto ciò ha provocato una ulteriore dilatazione dei tempi di trattazione di quelle pratiche che erano state inserite erroneamente nell'archivio storico.

A titolo esemplificativo, cito il caso del signor B.T. che si è rivolto all'Ufficio in relazione al procedimento di riconoscimento dello stato di invalidità civile della moglie, signora E.T..

L'accertamento dell'infermità invalidante, di cui era affetta la signora, era stato effettuato addirittura nell'anno 1996 e nel corso dell'istruttoria della pratica l'interessata era deceduta.

Il coniuge, in qualità di erede, aveva quindi presentato alla prefettura tutta la documentazione necessaria per richiedere la liquidazione dei ratei maturati e non riscossi. In seguito, non aveva più ricevuto alcuna comunicazione.

L'Ufficio ha, pertanto, richiesto al settore invalidi civili della ASL della provincia di Milano 3, nuovo ente competente, le ragioni di un simile ritardo.

Dai successivi contatti è emerso che la pratica in questione faceva parte dell'archivio storico e che non era possibile reperirla fino al completamento del processo di riordino dell'archivio.

L'alternativa era tentare di ricostruire il fascicolo facendo copia degli atti in possesso dell'erede, ammesso che tale documentazione fosse completa poiché, in caso contrario, si correva il rischio di liquidare la prestazione in modo errato.

Il signor B.T., messo al corrente di quanto sopra, ha preferito attendere la riorganizzazione dell'archivio.

Quando, finalmente, è stato possibile istruire la pratica, però, la ASL ha comunicato che la prefettura l'aveva archiviata a ragione, in quanto l'invalidità accertata dalla commissione sanitaria non dava luogo ad alcuna provvidenza economica.

L'Ufficio ha contestato tale valutazione sostenendo che il verbale di visita medica indicava una condizione di cecità con residuo visivo di un trentesimo e quindi la signora E.T. era da considerarsi cieca parziale ai sensi dell'art. 11, comma 5, della L. 27 maggio 1970, n.382, che richiede un residuo visivo non superiore a un ventesimo, ed aveva diritto alla pensione.

La ASL ha accolto le considerazioni dell'Ufficio, ma ha riscontrato che tra la documentazione reperita nella pratica mancava quella relativa agli eredi, che l'istante aveva invece inoltrato alla prefettura nel 1998.

Il signor B.T. si è dichiarato disponibile a fornire copia degli atti da lui detenuti e finalmente nel dicembre 2002, a distanza di sei anni dall'instaurazione del procedimento, ha ricevuto la liquidazione della somma spettante.

In conclusione è opportuno segnalare che nel novembre 2002 è intervenuta una importante decisione della Corte Costituzionale volta ad estendere ai bambini invalidi che frequentano l'asilo nido l'indennità mensile di frequenza.

La Consulta, con sentenza n. 467 del 22.11.2002, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 3, della L.11.10.1990, n. 289, nella parte in cui non prevede che l'indennità in questione sia concessa anche ai minori che frequentano l'asilo nido.